

Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione di rifiuti

CAPITOLO I

Basi legali

Richiamati i disposti:

- della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- e ogni altra norma in materia applicabile;

Premesso che al Municipio compete l'obbligo di intraprendere azioni atte a sensibilizzare la popolazione per una corretta educazione nella gestione e separazione dei rifiuti il Comune di Torricella-Taverne dispone quanto segue.

CAPITOLO II

Norme generali

Art. 1 - Concetto

Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 2 - Modo di raccolta

La raccolta avviene lungo le strade pubbliche o in determinate aree del territorio comunale secondo le disposizioni speciali emanate dal Municipio.

Art. 3 - Obbligo di consegna

- La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono, nel limite del presente regolamento.
- Il Municipio può, in casi eccezionali dispensare il richiedente in grado di evacuare ed eliminare opportunamente con mezzi propri i rifiuti, dall'obbligo della consegna al servizio comunale, con rilascio di una concessione rinnovabile di anno in anno conformemente alle disposizioni legali.

Art. 4 - Esclusione

Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali e i rifiuti diversi di cui all'art. 21 del presente Regolamento e ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate. Sono pure esclusi i rifiuti per i quali il Comune organizza la raccolta separata.

Questi rifiuti dovranno venire eliminati a cura e spese di chi li produce, conformemente alla eventuale legislazione ed alle disposizioni in materia.

Art 5 - Estensione territoriale

Il servizio viene svolto entro il comprensorio e secondo gli itinerari stabiliti dal Municipio.

CAPITOLO III

Genere di rifiuti e modo di raccolta ordinaria

A. RIFIUTI DOMESTICI

Art. 6 - Definizione

- Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dai negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, mense industriali ed artigianali, e in genere da tutte le attività a carattere commerciale.
- Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ufficiali.
- Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, i rifiuti riciclabili, quelli speciali e diversi di cui all'articolo 21 del presente Regolamento.

Art. 7 - Modalità di consegna

- I rifiuti devono essere consegnati in recipienti persi (sacchi) di plastica aventi la capacità da 17 a 110 litri.
- Sono ammessi esclusivamente i sacchi di tipo ufficiale, recanti l'apposita scritta che li qualifica come sacchi per rifiuti.
- I sacchi devono essere depositati ben chiusi ed in modo ordinato negli appositi contenitori. Non dovranno essere depositati sacchi all'esterno dei contenitori e ciò per questioni di igiene e di decoro pubblico.
- Rifiuti non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno venire puniti a norma dell'art. 30 del presente Regolamento.
- Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo l'opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

Art. 8 - Contenitori

- L'ubicazione dei contenitori è quella risultante dalle disposizioni emanate dal Municipio.
- Per grandi stabili abitativi, esercizi pubblici, ecc. è raccomandato l'uso di contenitori da 800 litri.
- Il Municipio può rendere obbligatori acquisto e posa di contenitori quando ciò risulti opportuno o necessario per facilitare il servizio e per evitare inconvenienti.
- I detentori di contenitori sono tenuti a esporli senza intralciare il traffico, a ritirarli subito dopo la vuotatura e a provvedere alla regolare pulizia e disinfezione degli stessi.
- Il Municipio ha la facoltà di favorire in occasione di nuove edificazioni (gruppi di case di abitazione, centri commerciali o altro) la creazione di appositi sedimi per il deposito di uno o più contenitori.
- L'impiego dei contenitori non esime in alcun caso dall'obbligo di usare i sacchi autorizzati.

Art. 9 - Giorni e orari di raccolta

I punti, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta vengono fissati dal Municipio e resi noti con ordinanza municipale entro il 30 novembre di ogni anno.

B. RIFIUTI INGOMBRANTI

Art. 10 - Definizione

- Per rifiuti ingombranti si intendono quelli che per le loro dimensioni o peso richiedono un servizio speciale di raccolta.
- Il servizio di raccolta è riservato alle economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici.
- Essi non devono oltrepassare il peso singolo di kg 80, le dimensioni di cm 180 x 100 x 50.
- Non sono considerati rifiuti ingombranti porte, finestre, scarti e arredamenti di stabili ristrutturati.

Art. 11 - Modalità di consegna

I rifiuti ingombranti devono essere depositati in buon ordine nei luoghi e giorni stabiliti dal Municipio e notificati tramite circolare a tutti i fuochi, oppure consegnati al Centro Orpera.

C. RIFIUTI RICICLABILI

Il Comune organizza la raccolta separata di materiale che può essere riutilizzato secondo speciale ordinanza

Art. 12 - Vetro

- Il Municipio procede alla posa, presso il Centro Orpera e eventualmente in altri luoghi, di appositi contenitori destinati alla raccolta del vetro perso.
- La raccolta di bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti e risciacquati, avviene negli appositi contenitori.
- Devono essere tolti tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc.. Contenitori in vetro di grandi dimensioni devono essere frantumati prima di depositarli nei contenitori.
- Sono esclusi dalla raccolta le lampadine di ogni tipo, i tubi per l'illuminazione al neon, i vetri di finestre, gli specchi ed i lampadari.

Art. 13 - Oli vegetali - oli minerali

- Presso il Centro Orpera è sistemato un apposito contenitore destinato alla raccolta degli oli.
- Il contenitore è dotato di due recipienti per la raccolta separata di:
 - oli minerali (oli lubrificanti e da motore);
 - oli vegetali (oli grassi da cucina)
- E' vietato mescolare i due tipi di olio.

Art 14 - PILE E BATTERIE (carbone-zinco-alcaine-ecc.)

- Presso il Centro Orpera sono depositati appositi contenitori destinati alla raccolta delle batterie di qualsiasi tipo come carbone-zinco, alcaline-maganese e mercurio.
- Sono escluse le batterie per motociclette e autoveicoli. Le stesse devono essere eliminate per mezzo dei rivenditori o tramite raccolta speciale organizzata dall'Ente smaltimento rifiuti (ESR).

Art. 15 - Lattine e piccoli oggetti in alluminio

Presso il Centro Orpera è sistemato un apposito contenitore destinato alla raccolta di oggetti in alluminio, come lattine, pentole e padelle, recipienti di cibi precotti, risciacquati.

Art. 16 - Lattine e piccoli oggetti in ferro

Presso il Centro Orpera è sistemato un apposito contenitore destinato alla raccolta di oggetti in ferro di piccole dimensione (lattine, ecc.). Oggetti in ferro di dimensioni maggiori di cm. 20 entrano a far parte del materiale ingombrante, come alle disposizioni degli art. 10 e 11.

Art. 17 - Carta e cartone

Presso il Centro Orpera è sistemato un apposito contenitore destinato alla raccolta di tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche, da negozi, uffici.

Art 18 - Scarti vegetali

- Il servizio comprende la raccolta degli scarti vegetali provenienti da orti, giardini e ronchi, depositati in contenitori rigidi o legati a fascina, oppure consegnati al Centro Orpera.
- E' ammesso alla raccolta tutto ciò che è costituito da materia organica e che può servire da nutrimento agli organismi decompositori come il taglio d'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i rami.
- Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo, i sassi e vasi in terracotta per fiori, ecc..
- Il Municipio fissa le giornate di raccolta e le trasmette all'inizio di ogni anno ai cittadini.
- Al passaggio della raccolta ogni utente che ha depositato il contenitore rigido dovrà ritirarselo entro la medesima sera.

Art 19 - Metalli

Tutti i metalli, ad eccezione di quelli per i quali sono depositati gli appositi contenitori, devono essere consegnati con la raccolta dei rifiuti ingombranti di cui agli art. 10 e 11 del presente Regolamento.

E' consentita la consegna degli stessi al Centro Orpera.

Art. 19/bis PET

Il Municipio procede alla posa, presso il Centro Orpera e eventualmente in altri luoghi, di appositi contenitori destinati alla raccolta del PET.

Art. 20 - Competenze municipali

- Il municipio potrà regolare o modificare con ordinanza i punti, la frequenza, gli orari e le altre modalità di raccolta di ogni singolo genere di materiale.
- A giudizio del Municipio, che emanerà gli avvisi e le disposizioni del caso, potranno essere organizzati depositi e raccolte straordinarie o supplementari se le circostanze lo dovessero richiedere.

D. RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI DIVERSI

Art. 21 - Sono qui elencati tutti i rifiuti liquidi e solidi che per le loro caratteristiche sono esclusi dalle raccolte ordinarie e precedentemente trattate (Vedi A, B, C.)

- i residui liquidi fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
- i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi;
- le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- i liquidi e i fanghi d'ogni genere;
- le gomme e gli pneumatici usati;
- le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- i residui di bagni di sviluppo fotografico;
- i residui di bagni galvanici e zincatura;
- le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
- le emulsioni bituminose;
- le pelli, budella, sangue, e in genere tutti i residui di macellazione;
- le carcasse di animali;
- ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;
- i pesticidi, insetticidi, diserbanti;
- le lampade al mercurio o al neon;
- le batterie di motociclette e di autovetture;
- i medicinali scaduti;
- tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 10;
- i materiali di scavo e di demolizione;
- i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti;
- ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli art. 6 - 19 che precedono;
- apparecchi radio-TV, computer, elettrodomestici e componenti elettronici;
- materiale radioattivo.

Art. 22 - Modalità di consegna

- Le industrie, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri aventi causa devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le direttive emanate dal Dipartimento del Territorio, Sezione protezione dell'aria e dell'acqua.
- Le farmacie devono procedere al ritiro dei medicinali scaduti e dei termometri al mercurio.
- I medici, i dentisti, il personale paramedico, le case di cura, le cliniche, devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta di siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici.
- Le autorimesse ed i rivenditori devono procedere, al momento della sostituzione, al ritiro delle batterie di autovetture, delle gomme e dei pneumatici usati.
- Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnati al centro regionale designato dal Comune.
- I vestiti usati ed i tessili devono essere consegnati secondo le disposizioni emanate dal Comune.
- Per i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche viene organizzata una raccolta apposita con la collaborazione dell'ESR nei periodi stabiliti dal Municipio e notificati tramite circolare a tutti i fuochi.
- Gli apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere consegnati alla raccolta degli ingombranti, come stabilito dall'ORSAE.. Gli stessi devono essere restituiti ad un fabbricante, un commerciante, un importatore o un'azienda di smaltimento degli apparecchi o durante una raccolta specifica da parte del Comune.

CAPITOLO IV

Disposizioni particolari

Art.23 - Recipienti stradali

Il Comune provvede alla posa ed alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici ed ai margini dei boschi. Detti recipienti servono unicamente ai turisti e passanti. E' vietato a privati, negozianti, ecc. depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o d'altro genere.

Art.24 - Divieti

Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati è vietato.

E' pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni, rifiuti liquidi o fangosi, oli o grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per tutte le acque.

Art. 25 - Bruciatura di rifiuti e scarti vegetali

L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti urbani e vegetali è vietata. Per i rifiuti secchi vale l'ordinanza cantonale in materia. E' pure vietata l'installazione di impianti privati di incenerimento degli stessi.

Art. 26 - Sospensione del servizio

Il servizio di raccolta può venire sospeso in caso di eventi di forza maggiore. I turni così soppressi saranno, nel limite del possibile, recuperati e ne sarà data debita comunicazione con avviso agli albi comunali.

Art. 27 - Rifiuti non raccolti

I rifiuti depositati per la raccolta che non fossero stati prelevati perché non conformi alle norme del presente Regolamento od a causa dell'interruzione o della sospensione del servizio dovute a forza maggiore, o per qualsiasi altra ragione, devono essere ritirati dall'area pubblica entro le ore 19.00 dello stesso giorno da chi li ha prodotti e/o depositati.

CAPITOLO V

Tariffe e disposizioni finanziarie

Art. 28 - Tassazione

La tassazione sulla raccolta rifiuti ha lo scopo di coprire le spese derivanti dalla raccolta e dall'eliminazione dei rifiuti.

Il prelievo viene stabilito dal Municipio sulla base del presente regolamento. Contro la tassazione l'assoggettato ha diritto di reclamo al Municipio entro 15 giorni della relativa intimazione.

Il reclamo non avrà effetto sospensivo. Contro la decisione municipale è successivamente data la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato a norma degli articoli 55 cpv. 2 LPAm e 208 e segg. LOC.

<u>TASSE TARIFFE</u>	min.	max.
1. per fuoco con persona singola, residenze secondarie o appartamenti di vacanza con un locale	100.00	200.00
2. per fuoco con più persone, residenze secondarie o appartamenti di vacanza con più di un locale	200.00	400.00
3. osterie, bar, ristoranti	400.00	800.00
4. esercizi pubblici con alloggio fino a 10 posti	500.00	1'000.00
5. esercizi pubblici con alloggio oltre 10 posti	800.00	1'600.00
6. negozi, farmacie, studi medici e uffici	300.00	600.00
7. grandi magazzini, industrie, artigiani, imprese		
a) tassa base per rifiuti domestici (Cat. A)	400.00	800.00
b) per gli altri rifiuti speciali (Cat. B/C/D)	secondo pesatura con contratto	speciale direttamente con l'assuntore

Gli importi delle diverse tasse annue, vengono fissati dal Municipio, sulla base dei costi risultanti dell'anno precedente, ma sempre nei limiti minimi/massimi stabiliti dal presente articolo.

Il Municipio provvederà ad informare gli interessati e la popolazione dei cambiamenti delle tasse annue, mediante un'ordinanza ed avviso agli albi comunali, entro il 31 dicembre.

Contro la relativa risoluzione municipale è ammesso il ricorso, entro il termine di 15 giorni, al Consiglio di Stato.

Art. 29 - Notifica della tassa d'uso, mezzi e termini di ricorso, cambiamenti di proprietario

La tassa d'abbonamento viene incassata una volta all'anno e notificata ad ogni singolo fuoco mediante invio della bolletta di pagamento. Gli errori di calcolo o di scrittura, gli eventuali conteggi intermedi, nonché casi particolari, sono esaminati direttamente dal Municipio su richiesta degli interessati e, se del caso, rettificati. La tassa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Se la stessa non è saldata nei 30 giorni successivi alla notifica, alla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo al tasso del 5%.

Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla loro scadenza. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico dell'utente in mora, con l'aggiunta dei relativi interessi

Art. 30 - Esenzioni

A giudizio del Municipio i beneficiari dell'aiuto complementare AVS cantonale possono essere esentati dal pagamento della tassa raccolta rifiuti, dietro specifica richiesta.

CAPITOLO VI

Penalità e ricorsi

Art. 31 - Multa

- Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento, e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di una multa fino ad un massimo di Fr. 10'000.00 a norma dell'art. 145 della Legge Organica comunale.
 - Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

CAPITOLO VII

Art. 32 - Sensibilizzazione

- Il Municipio promuove iniziative per la corretta separazione dei rifiuti e il riciclaggio, per ottenere la diminuzione dei quantitativi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- Annualmente il Municipio riserva un credito da destinare alle azioni di sensibilizzazione dell'utenza.

CAPITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 33 - Abrogazione

Il presente regolamento annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di raccolta ed eliminazione dei rifiuti.

Art. 34 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 1999 previa ratifica del Consiglio di Stato.

APPROVATO CON RISOLUZIONE MUNICIPALE N. 813 DEL 27 OTTOBRE 1998

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1998